

INTRODUZIONE

Il presente manuale riassume la lunga esperienza di Inalca nel settore dell'allevamento bovino e rappresenta l'espressione delle più avanzate richieste del proprio cliente.

In questo senso il documento identifica gli standard minimi di qualità di cui devono essere dotati gli allevamenti aderenti al Disciplinare di etichettatura facoltativa di Inalca (IT001ET) e si configura inoltre come una guida per tutti gli allevatori.

Va sempre ricordato tuttavia che "l'occhio dell'allevatore è ancora la migliore medicina per i nostri animali"; in questo senso Inalca non trascura le personali esperienze che ogni singolo allevatore in collaborazione con il proprio veterinario d'azienda abbia maturato nel corso della sua attività, e per questo ammette, nel rispetto della normativa vigente, il mantenimento delle attività e dei moduli di registrazione già presenti negli allevamenti, e approvati dalle autorità sanitarie, per il soddisfacimento dei requisiti imposti dal presente manuale. Tali attività dovranno tuttavia essere approvate anche dai tecnici Inalca e saranno oggetto di valutazione periodica da parte di Inalca attraverso apposite *check-list* nel corso delle proprie verifiche.

Il presente documento viene consegnato a tutti gli allevamenti che decidono di aderire volontariamente al Disciplinare di etichettatura facoltativa di Inalca (IT001ET) ed infine esso è firmato per presa visione e accettazione.

SCOPO

Le normative sanitarie ed ambientali pongono sempre maggiore attenzione verso le condizioni dell'allevamento dei bovini, primo anello della catena alimentare. L'attenzione crescente del consumatore e degli *stakeholder* sui temi dalla salute e benessere animale, nonché sulla sostenibilità e tutela dell'ambiente impone una stretta vigilanza da parte dell'allevatore su questi temi ed un'approfondita conoscenza delle norme tecniche di settore al fine di assicurare ottimali condizioni agli animali.

Con il presente documento si intende informare e coinvolgere direttamente gli allevatori sui principali requisiti normativi e sulle buone pratiche di produzione, auspicando che l'esperienza e la conoscenza di INALCA e della sua clientela di riferimento possano rappresentare un concreto ed efficace contributo di conoscenza.

Le informazioni sulla catena alimentare, che devono essere trasmesse dagli allevatori al macello, rappresentano un ulteriore elemento atto ad assicurare efficacemente la qualità e sicurezza delle carni.

INALCA è fortemente orientata a incrementare i rapporti di conoscenza e collaborazione coi propri fornitori di animali e si è attivata su più fronti per instaurare un canale di comunicazione diretto col mondo degli allevatori.

Ogni fornitore di animali conferma e sottoscrive ad INALCA, l'applicazione dei principi contenuti nel presente documento e si rende disponibile a concordare ed accogliere presso la propria azienda, visite svolte direttamente da INALCA, tramite propri tecnici o Organismi tecnici da essa delegati.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Norme UE e nazionali:

- Reg. (UE) 625/2017 del 15/03/2017 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”;
- Reg. (CE) 852/2004 del 29/4/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
- Reg. (CE) 1760/2000 del 17/07/2000 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio”;
- Reg. (UE) 4/2019 del 11/12/2018, “Relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio”;
- Reg. (UE) 6/2019 del 11/12/2018 “Relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE”;
- D.Lgs. 6 Aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
- D.Lgs. 16 Marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali";
- D.Lgs. 26 Marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- D.Lgs. 2 Febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- D.Lgs. n. 126/2011 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Legge 20 Luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Reg. (CE) 1/2005 del 22/12/2004 “Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”;
- Reg. (CE) 183/2005 del 12/01/2005, “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi”;
- Nota del Ministero della Salute DGSA/VI/3782 del 08/05/2007;
- D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - AGEA 06/07/2021 prot. n. 0048173, consultabile attraverso il presente link: <https://www.sin.it/portal/pls/portal/docs/1/8538205.PDF>.

Manuale di buone prassi allevamento

Norme volontarie:

- Linee guida in materia di benessere STUDIO EAWP (EUROPEAN ANIMAL WELFARE PLATFORM);
- “Linee guida pratiche per valutare l’idoneità al trasporto dei bovini adulti” realizzate da FVE, EUROGROUP FOR ANIMALS, ANIMALS' ANGELS, ELT e IRU sul modello delle linee guida francesi prodotte dall’Institut de l’Elevage e Interbev;

Documenti interni:

- BP-15-12-00-01-00 - Benessere animale durante il trasporto;
- BP-25-00-00-00-00 - Buone prassi: utilizzo consapevole del farmaco;
- BP-30-00-00-00-00 - Manuale del buon allevatore;

Allegati interni:

- BP-08-00-00-00-00-01 - Modulo di presa visione del Manuale di Buone Prassi Allevamento;
- BP-08-00-00-00-00-02 - Buone prassi igienico sanitarie e di sicurezza visitatori / auditor in allevamento;
- BP-08-00-00-00-00-03 - Dichiarazione di impegno dei visitatori in allevamento;
- BP-08-00-00-00-00-05 - Attestazione di idoneità al trasporto;
- BP-08-00-00-00-00-06 - Comunicazione di possibile presenza corpi estranei;
- BP-08-00-00-00-00-08 - Protocollo Analisi Emoglobina;
- BP-08-00-00-00-00-09 - Registro Alimenti;
- BP-08-00-00-00-00-10 - Registro Carico Alimenti;
- BP-08-00-00-00-00-11 - Scheda Riepilogo Consumi Alimenti;
- BP-08-00-00-00-00-12 - Tabella Alimentare Vitellone e Scottona;
- BP-08-00-00-00-00-13 - Tabella Alimentare Vitello;
- BP-08-00-00-00-00-14 - Registro Trattamenti Cortisonici;
- BP-08-00-00-00-00-15 - Scheda Trattamenti;
- BP-08-00-00-00-00-16 - Scheda Registrazione Cleaning;
- BP-08-00-00-00-00-17 - Scheda Registrazione Cleaning per superfici a contatto con gli alimenti;
- BP-08-00-00-00-00-18 - Format per Planimetria;
- BP-08-00-00-00-00-19 - Scheda Monitoraggio Roditori;
- BP-15-12-00-01-00-02 - Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti;
- D-01-03-00-00-00-18 - Scheda di adesione al disciplinare – ALLEVATORI;
- IO-12-12-F-01-00-01 - Fac simile del Mod.4 - Modalità di controllo.

Manuale di buone prassi allevamento

INDICE

1. Benessere animale in allevamento
2. Identificazione e tracciabilità
3. Alimentazione
4. Piano terapeutico e profilassi vaccinale
5. Cleaning e manutenzione
6. Derattizzazione e disinfestazione
7. Sicurezza sul lavoro
8. Norme ambientali
9. Piano sanzionatorio
10. Adattamento di pratiche di agricoltura rigenerativa

1. BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO**1.1 SCOPO**

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere quali siano i requisiti richiesti per la tutela del benessere animale negli allevamenti bovini.

1.2 PREMESSA

Il rispetto del benessere animale è una condizione essenziale per operare in regime di qualità, ed in questo senso la politica sul benessere animale identifica i seguenti presupposti:

- il maltrattamento inflitto agli animali non induce vantaggi e viene punito per legge;
- il benessere animale contribuisce a produrre valore, infatti animali in idonee condizioni di benessere hanno una maggiore produttività e un minor costo derivato dal ridotto consumo di farmaci;
- l'applicazione di una buona politica sul benessere animale è indice di modernità e intraprendenza e contribuisce ad accrescere e consolidare l'immagine di una azienda.

Le esigenze minime di benessere di un animale possono essere riassunte nelle cinque "libertà" (Farm Animal Welfare Council, 1979):

- possibilità di disporre di cibo e acqua in quantità adeguate;
- libertà dal disagio ambientale;
- assenza di dolore, ferite o malattie;
- libertà di esprimere i propri naturali modelli di comportamento;
- assenza di paura.

Manuale di buone prassi allevamento

1.3 NORME PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

1.3.1 Personale

Gli animali devono essere gestiti da un numero sufficiente di persone, che possiedano abilità, conoscenze e competenza professionale adeguate. È proibito l'utilizzo di manodopera occasionale inesperta per azioni di responsabilità nella gestione degli animali; ogni persona che dia quindi occupazione o assuma addetti per la custodia degli animali, deve prima assicurarsi che questi abbiano ricevuto formazione riguardante il benessere animale in allevamento specifica per la categoria produttiva presente.

Tutto il personale deve essere supervisionato durante lo svolgimento dell'addestramento.

Gli addetti all'allevamento devono essere in grado di dimostrare le proprie competenze nel settore del benessere animale.

Le maestranze vengono opportunamente formate in materia di somministrazione di farmaci in caso di emergenza, le corrette prassi vengono rammentate attraverso appositi schemi compilati dal veterinario aziendale e apposti nelle vicinanze dell'armadietto farmaceutico.

Essi devono essere in grado di:

- distinguere comportamenti animali normali ed anormali;
- riconoscere i segni di lesioni ed i sintomi delle malattie più comuni;
- attuare le appropriate azioni correttive;
- fornire all'animale le migliori condizioni ambientali adatte alle proprie esigenze.

Nei casi in cui le attrezzature utilizzate in allevamento abbiano ripercussioni dirette o indirette sul benessere animale, gli addetti devono essere in grado di:

- usare le attrezzature correttamente e scegliere le più idonee a seconda delle diverse necessità;
- eseguire la manutenzione di routine delle attrezzature;
- riconoscere segni di malfunzionamento e conoscere la corretta procedura da seguire in tale circostanza.

1.3.2 Formazione del personale

Ogni detentore o allevatore dei capi deve essere in possesso di idonea conoscenza relativamente alle buone prassi contenute nel presente manuale (gestione dei capi, benessere, gestione dei farmaci, alimentazione, rintracciabilità, ecc.).

La formazione delle maestranze circa le buone prassi enunciate nel presente documento viene effettuata da personale qualificato, con seguente rilascio di attestato di formazione.

1.4 STRUTTURE E ATTREZZATURE

1.4.1 Costruzione e manutenzione

Gli stabulari e le attrezzature per la movimentazione e contenimento degli animali devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non presentare zone taglienti o protrusioni in grado di causare lesioni agli animali. Le strutture e attrezzature presenti all'interno dell'allevamento devono essere mantenute integre e pulite regolarmente in modo da preservare il benessere degli animali.

Manuale di buone prassi allevamento

Quando per la salute e il benessere degli animali sono presenti attrezzature artificiali automatiche, come dispositivi di ventilazione o di alimentazione, queste devono essere costantemente monitorate e sottoposte a manutenzione; qualora si utilizzino sistemi di ventilazione per l'allevamento di vitelli è necessario predisporre un sistema di ventilazione sostitutivo e un sistema allarme.

I locali di stabulazione sono gestiti in modo corretto e puliti regolarmente.

Gli allevatori di vitello sono incoraggiati a non utilizzare il ferro come materiale per costruzione dei box sostituendolo con altri materiali tipo:

- acciaio;
- alluminio;
- legno.

1.4.2 Pavimentazione

Le pavimentazioni e le corsie nei locali di stabulazione devono essere in buone condizioni e non scivolosi.

Le pavimentazioni piene o fessurate devono essere costruite e mantenute in maniera tale da consentire agli animali di restare in piedi e coricarsi in modo sicuro e con facilità.

Tale pavimentazione deve essere concepita in maniera tale da prevenire lesioni agli animali che vi sostino o vi si sdraiano; deve quindi:

- essere idonea al peso ed alle dimensioni degli animali;
- avere una superficie rigida, piana e stabile;
- essere liscia ma non scivolosa.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'area di riposo che garantisca una superficie confortevole e adatta alla dimensione del corpo dell'animale.

Le aree di riposo nei sistemi a stabulazione libera devono essere asciutte, pulite e sufficientemente ampie da assicurare il comfort degli animali.

In caso di presenza di pavimentazione fessurata l'allevatore deve verificare periodicamente la capacità drenante delle fosse sottostanti per evitare accumuli di materiale fecale.

In caso di presenza di lettieri permanenti, su queste deve essere regolarmente aggiunto in superficie materiale asciutto e pulito in modo tale che le aree di riposo rimangano asciutte e confortevoli e gli animali possano restare puliti.

Il grado di pulizia degli animali viene valutato periodicamente:

- in occasione delle verifiche in allevamento da parte dei tecnici Inalca;
- in occasione dello scarico degli animali in macello da parte del Veterinario Ufficiale.

Dove necessario in allevamento deve esserci la possibilità di predisporre una lettiera su cui stabulare i vitelli con meno di 2 settimane di vita.

Manuale di buone prassi allevamento

Un'area di riposo asciutta deve essere garantita per le seguenti categorie di animali:

- animali in terapia;
- animali gravidi al momento del parto;
- animali non svezzati sotto i tre mesi di vita.

1.4.3 Requisiti di Spazio

La libertà di movimento degli animali non deve essere ristretta in alcun modo che possa causare inutili sofferenze o lesioni.

Nei sistemi a postazioni fisse ci deve essere almeno una postazione per animale a meno che non vi sia disponibile una lettiera addizionale.

Le postazioni devono avere una dimensione tale da consentire agli animali di:

- coricarsi ed alzarsi senza difficoltà e senza lesioni;
- rimanere con tutte le quattro zampe entro l'area della postazione e di defecare nella corsia di passaggio;
- assumere una posizione fisiologica durante la ruminazione.

Nei sistemi a stabulazione libera le aree di riposo devono avere uno spazio e una dimensione sufficiente per consentire a tutti gli animali dell'allevamento di:

- coricarsi nello stesso momento;
- alzarsi e girarsi senza difficoltà e senza causare alcuna lesione agli altri animali.

I vitelli fino all'età massima di 8 settimane possono essere tenuti in box individuali; ognuno di questi deve possedere le seguenti caratteristiche:

- larghezza pari almeno all'altezza del vitello al garrese;
- lunghezza pari almeno alla lunghezza del vitello dalla punta del naso alla estremità caudale della tuberosità ischiatica moltiplicato per 1,1;
- possibilità di contatto diretto, visivo e tattile con altri vitelli, a meno che il box individuale non sia destinato ad isolare animali malati.

I vitelli tenuti in gruppi devono avere per ognuno almeno:

- 1,5 m² quando pesano meno di 150 Kg;
- 1,7 m² quando pesano tra 150 e 220 Kg;
- 1,8 m² quando pesano più di 220 Kg.

1.4.4 Ventilazione e Temperatura

Il ricambio dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni dei gas devono essere tenute entro limiti che non siano pericolosi per gli animali. Occorre prestare attenzione ad eventuali correnti d'aria che possono nuocere alla salute degli animali.

Nei casi in cui l'utilizzo di sistemi automatici di ventilazione sia necessario per garantire il benessere degli animali è opportuno che questi siano dotati di un allarme che segnali eventuali guasti e di un sistema di supporto che garantisca un rinnovo d'aria sufficiente. L'allarme dovrà essere controllato regolarmente.

Manuale di buone prassi allevamento

1.4.5 Illuminazione

Gli animali devono avere luce per almeno 8 ore al giorno. Il livello di illuminazione deve essere tale da consentire ad una persona di leggere senza sforzo.

Nel caso di animali allevati al chiuso è necessario prevedere periodi di riposo alla luce artificiale di almeno 4 ore consecutive ogni 24 ore.

Negli allevamenti di vitello dovrà essere disposta una congrua illuminazione naturale o artificiale tra le ore 9.00 e le ore 17.00.

Deve essere inoltre disponibile un adeguato sistema di illuminazione (fisso o portatile) per fare sì che gli animali possano essere sottoposti ad ispezione completa in qualsiasi momento.

1.4.6 Pulizia del mantello

Come richiesto dalla normativa comunitaria in materia di macellazione, si richiede gli allevatori di verificare periodicamente il grado di pulizia degli animali in allevamento e di inviare al macello animali puliti.

Nel caso in cui si rinvenivano animali "sporchi", sarà necessario attuare misure adeguate per garantire che al momento dell'invio al macello tali animali siano "puliti".

Di seguito riportiamo alcuni consigli che nella pratica possono essere di aiuto a conservare la pulizia del mantello degli animali:

- **DENSITA' DEGLI ANIMALI:** tanto maggiore è la densità degli animali tanto più aumenta la produzione totale di feci per area e di conseguenza la sporcizia degli animali;
- **DIETA:** il contenuto di sostanza secca nella razione modifica notevolmente la consistenza delle feci. Una dieta particolarmente povera di sostanza secca porta ad una maggiore produzione di feci liquide, al contrario invece, aumentando la sostanza secca si può ridurre l'emissione di feci e aumentarne la consistenza. Cambiamenti troppo rapidi della dieta, così come un uso eccessivo di sali minerali, possono aumentare la emissione di feci;
- **STABILIZZAZIONE:** per gli animali allevati su lettiera la cura di quest'ultima è chiaramente il fattore più importante per permettere agli animali di muoversi e coricarsi in un ambiente il più possibile asciutto e pulito, migliorandone anche notevolmente le condizioni di benessere, oltre alla pulizia del mantello.

Anche la manutenzione delle stalle è importante per conservarle in buono stato di pulizia. La presenza di fessure sui soffitti da cui potrebbe entrare acqua piovana, sistemi di drenaggio e ventilazione non efficienti, abbeveratoi mal funzionati, possono contribuire a creare un ambiente umido e animali più sporchi.

1.4.7 Trasporto

Durante il trasporto (anche all'interno dell'azienda agricola), devono essere utilizzate attrezzature appropriate per caricare e scaricare gli animali, quali rampe, ponti o passerelle. Il pavimento di queste attrezzature non deve essere scivoloso e deve essere provvisto di protezioni laterali quando necessario.

Il trasporto degli animali deve avvenire esclusivamente con mezzi conformi alle normative vigenti in materia.

Manuale di buone prassi allevamento

Durante la movimentazione, il carico, lo scarico e nel corso di tutto il periodo di permanenza dei capi in allevamento, il pungolo elettrico deve essere usato solo in caso di necessità qualora risultino inefficaci i normali mezzi di movimentazione (salvo casi particolari esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le normative vigenti).

È ammesso l'uso del pungolo elettrico:

- solo sui bovini adulti;
- solo sui muscoli del posteriore;
- solo nel caso l'animale non si muova spontaneamente;
- solo se gli animali hanno la possibilità di procedere;
- per non più di 1 secondo e intervallata.

È vietato l'uso del pungolo elettrico su occhi, genitali, testa e parti anteriori dell'animale.

Non è consentito l'uso di oggetti appuntiti per evitare traumatismi e sofferenze agli animali.

1.5 VETERINARIA

1.5.1 Medicinali

Tutti gli allevamenti devono adottare un sistema di monitoraggio sanitario e avvalersi di un veterinario designato.

Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:

- a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
 1. con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
 2. con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

1.5.2 Biosicurezza

Le aziende agricole devono essere dotate di appropriate misure di biosicurezza. Con biosicurezza si intende l'insieme delle procedure atte a prevenire l'ingresso di infezioni in un allevamento e controllare la diffusione di malattie all'interno e all'esterno dello stesso, salvaguardando il benessere degli animali. Le possibili misure incluse nella biosicurezza sono:

- relative agli infestanti, come ad esempio ratti e mosche, i quali devono essere contrastati per

Manuale di buone prassi allevamento

limitare l'ingresso di malattie in modo da preservare il benessere animale ed evitare danni economici;

- limitazione dell'ingresso di visitatori, con identificazione degli stessi, utilizzo di calzari e di tute monouso;
- ove possibile, applicare un periodo di quarantena, ovvero stabulare gli animali di nuova introduzione separatamente da quelli già presenti in allevamento, in modo da evitare la diffusione di nuove patologie (tempo consigliato di quarantena: 3 settimane); inoltre si consiglia di adottare pratiche di vuoto sanitario, facendo trascorrere almeno una settimana prima di reintrodurre la nuova partita di animali;
- controllo periodico dell'acqua di abbeverata, sia per quanto riguarda i parametri chimici sia quello microbiologici, in caso di acqua proveniente da pozzo aziendale.

1.5.3 Cura e Isolamento

Gli animali malati o feriti, quando necessario, devono essere isolati in ricoveri confortevoli e ove possibile, separati dalle restanti stalle di ingrasso. Le stalle o box di cura/infermeria devono essere asciutte, pulite e confortevoli e disporre di attrezzature per l'alimentazione e l'approvvigionamento di acqua fresca e idonea all'uso zootecnico.

1.5.4 Procedure veterinarie

Non devono essere praticate tecniche di fecondazione, sia naturali che artificiali, che causino o possano causare sofferenza o lesioni agli animali coinvolti.

Sono proibite tutte le operazioni che determinano una diminuzione o un danno alle strutture sensitive o che alterano la struttura ossea (incluso il taglio della coda), a meno che non vengano eseguite per scopo diagnostico o terapeutico.

La castrazione senza la lacerazione dei tessuti, il pareggio e la decornazione con l'utilizzo di anestetici locali sono consentiti purché queste procedure vengano eseguite in maniera tale da minimizzare il dolore e il disagio per l'animale.

1.6 ALIMENTAZIONE

Tutti gli animali devono seguire una dieta salubre che sia appropriata per la loro età e specie e che sia fornita in quantità sufficiente per mantenerli in buone condizioni di salute e per soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli allevatori devono avere un piano alimentare specifico per ogni categoria produttiva presente in azienda. Questo piano deve essere revisionato quando necessario.

I cambiamenti nella dieta devono essere sempre introdotti gradualmente.

Manuale di buone prassi allevamento

1.6.1 Disposizione degli alimenti

Le attrezzature per la distribuzione del mangime e dell'acqua devono essere progettate, costruite e messe in opera in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di contaminazione del cibo e dell'acqua e gli effetti dannosi derivanti dalla competizione tra animali.

A nessun animale devono essere somministrati alimenti o liquidi contenenti sostanze che possano essere causa di sofferenze inutili o di lesioni.

Qualora il bestiame sia legato esso deve avere libero accesso a foraggio ed acqua.

L'acqua e il cibo devono essere somministrati agli animali in lattazione in maniera continua.

Tutti i vitelli devono ricevere colostro bovino il più rapidamente possibile dopo la nascita e in ogni caso entro le prime 6 ore di vita.

Dopo la seconda settimana di vita tutto il bestiame deve avere accesso ad alimenti contenenti fibra grezza lunga in modo da favorire una sana funzionalità ruminale.

I vitelli devono essere alimentati almeno due volte al giorno.

Le attrezzature e gli strumenti utilizzati per i vitelli devono essere accuratamente puliti e disinfettati per prevenire contaminazioni crociate e diffusione di malattie.

Gli alimenti non consumati o residui devono essere rimossi per evitare di attrarre mosche e roditori ed evitare che diventino avariati o che si deteriorino.

1.6.2 Acqua

Tutti gli animali devono avere accesso ad una fonte di approvvigionamento di acqua fresca e idonea all'uso zootecnico; questa deve essere messa a disposizione fino al momento in cui gli animali vengono caricati per il trasporto.

L'acqua dovrà essere fornita in quantità sufficiente atta a soddisfare le necessità proprie di ciascun animale.

È obbligatorio rendere disponibile l'accesso all'acqua in modo continuo a tutti i vitelli malati o se le temperature esterne lo richiedono. Possono essere utilizzati secchi / truogoli oppure ciucciotti per garantire ai vitelli l'approvvigionamento di acqua fresca necessario a soddisfare i loro fabbisogni.

Vengono eseguite periodiche analisi sull'acqua di pozzo.

Qualora l'acqua utilizzata sia di pozzo, è fatto obbligo di detenere in allevamento una copia consultabile dell'AUTORIZZAZIONE di "CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE".

Agea: "Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente"; sarà pertanto considerato oggetto di infrazione:

Manuale di buone prassi allevamento

- *l'assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;*
- *la documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.*

1.7 ALLEVAMENTO**1.7.1 Gestione degli Animali**

Tutti gli bovini devono essere gestiti nel completo rispetto del benessere animale.

Quando si movimentano gli animali, se questi sono riluttanti a muoversi è necessario analizzare, superare ed eliminare la causa che sta alla base di tale comportamento.

Per movimentare gli animali sono consentiti oggetti non appuntiti di plastica o legno, i quali devono essere utilizzati solo sui quarti posteriori dell'animale e non devono essere usati routinariamente e ripetutamente sullo stesso animale qualora questo si rifiuti di muoversi.

1.7.2 Ricoveri e Attrezzature

Quando gli animali sono tenuti all'aperto devono avere a disposizione una protezione contro le condizioni meteorologiche avverse. Questa protezione deve essere fornita nel caso in cui non esista una protezione naturale.

I camminamenti esterni utilizzati dagli animali devono essere mantenuti in maniera tale da non causare lesioni ai loro arti.

Dove applicabile il bestiame senza corna non deve essere stabulato insieme a quello con corna.

1.7.3 Ispezione e cura

Gli animali devono essere accuditi da un numero di persone sufficiente rispetto alla dimensione dell'allevamento, al numero degli animali ed al tipo di attrezzature utilizzate.

I proprietari o coloro che si occupano degli animali devono prendere tutte le misure necessarie per garantire il benessere degli animali sotto la loro custodia e per garantire che a questi animali non sia causata alcuna inutile sofferenza, dolore o ferita. Gli animali devono essere protetti da lesioni croniche o ricorrenti e da altre lesioni come quelle dovute all'aggressione da altri animali, strutture, attrezzature o manipolazioni.

Tutti gli animali devono essere ispezionati completamente almeno una volta al giorno da una persona responsabile per evidenziare segni di:

- letargia;
- scarso appetito;
- contusioni;
- tagli;
- abrasioni;
- secrezioni eccessive dagli occhi, dal naso, dalla bocca o dalla vulva;
- tosse;

Manuale di buone prassi allevamento

- giunture gonfie;
- zoppie;
- diarrea;
- evidenza di parassiti.

Ogni animale che appaia malato o ferito deve essere preso in cura immediatamente. Quando un animale non risponde a queste cure, bisogna ricorrere al parere di un medico veterinario (questo può implicare la soppressione indolore per gli animali che lo necessitano).

Le seguenti categorie di animali devono essere ispezionate almeno due volte al giorno o più frequentemente se necessario:

- animali neonati;
- vitelli custoditi in gabbie/box;
- animali malati o feriti;
- animali in evidente stato di gravidanza.

1.7.4 Espressioni comportamentali

Quando possibile gli animali devono potere esprimere i propri modelli fisiologici di comportamento e mantenere relazioni e strutture sociali.

Dove possibile, si raccomanda l'uso di pascoli all'aperto quando le condizioni metereologiche e del terreno lo consentono.

Gli animali devono essere tenuti in gruppi formati da soggetti simili e compatibili tra di loro. Quando possibile questi gruppi devono essere mantenuti durante il trasporto e fino al punto di macellazione.

È auspicabile che tutto il bestiame sia libero o stabulato in postazioni fisse e non legato.

Tutti gli animali (inclusi i maschi riproduttori, femmine peripartorienti, animali feriti) devono essere in grado di avere contatti visivi e sonori con altri animali del loro stesso tipo, a meno che il veterinario non prescriva altri provvedimenti come per esempio in caso di presenza di una malattia infettiva.

Quando gli animali sono stabulati a postazione fissa:

- devono avere la possibilità di alzarsi e coricarsi senza difficoltà;
- non devono essere legati per la coda;
- collari e capezze non devono causare lesioni;
- gli strumenti per legare devono essere controllati regolarmente per assicurare un adeguato fissaggio e regolati se necessario.

In particolare i vitelli:

- non possono essere legati. Fanno eccezione i vitelli in box multipli che possono essere legati per un periodo di non più di un'ora durante la somministrazione del latte o dei sostituti del latte. Quando sono utilizzati strumenti per legare, questi non devono comunque causare lesioni e devono essere

Manuale di buone prassi allevamento

ispezionati regolarmente e aggiustati se necessario per assicurare un confortevole adattamento. Ogni strumento per legare deve essere progettato per evitare il rischio di strangolamento o lesione. La sistemazione deve consentire ai vitelli di coricarsi, riposare, alzarsi e pulirsi senza difficoltà;

- possono essere stabulati in box individuali solo fino alla età massima di 8 settimane;
- i box individuali non devono avere pareti piene e consentire quindi di avere contatto visivo e tattile con gli altri vitelli;
- gli alloggi devono essere costruiti in modo tale che tutti possano coricarsi, riposare, alzarsi e pulirsi senza difficoltà.

1.8 VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI EMOGLOBINA NEI VITELLI

Tutti gli allevamenti di vitelli a carne bianca devono disporre di un protocollo per la valutazione dei livelli di Emoglobina nel sangue, al fine di prevenire forme di anemia da carenza di Ferro.

Tale protocollo deve essere concordato con il veterinario aziendale, approvato dai tecnici Inalca e documentato utilizzando:

- l'apposito modulo allegato (BP-08-00-00-00-00-08 - Protocollo Analisi Emoglobina);
- altri moduli concordati con il veterinario aziendale e approvati dai tecnici Inalca.

Di seguito vengono descritti i requisiti minimi che tali piani devono avere in termini di frequenza e numerosità:

Prelievo	Età	Numerosità	Limiti	Azione Correttiva	Riferimento
1	< 60 gg di vita	100% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl (inteso come media di tutti i valori rilevati)	Trattare l'intera partita con prodotti a base di Fe	Nota Min. Sal. del 25/07/2006 (procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli)
	< 90 gg di vita (nel caso in cui gli animali vengano trattati con Fe nei primi 60 gg di stalla)		Valore Limite: Fe>7,25 ± 1.5 g/dl (inteso come valore rilevato sul singolo soggetto)	Trattare il singolo soggetto con prodotti a base di Fe	
2	90-120 gg di stalla	20% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl sul 80% dei soggetti campionati	Trattare l'intera partita con prodotti a base di Fe	
3	< 170 gg di stalla	< 20% dei soggetti	Valore Limite: Fe>7,25 g/dl (inteso come media di tutti i valori rilevati)	Riesaminare tabelle alimentari e procedure di allevamento	

In ogni caso la dieta deve contenere un tenore di Ferro tale da permettere di raggiungere un tasso di emoglobina nel sangue di almeno 4,5 mmol/litro. Ogni allevamento deve disporre di un idoneo

Manuale di buone prassi allevamento

programma di analisi per la valutazione dei livelli di Ferro ematico.

Tutti gli esiti delle analisi vengono conservate a cura dei tecnici, i quali si preoccupano anche di registrare le eventuali azioni correttive intraprese.

2. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ

2.1 SCOPO

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere le procedure per la corretta identificazione e tracciabilità di animali e alimenti zootecnici.

2.2 IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI

Tutti gli animali in entrata, in uscita e durante tutta la permanenza in allevamento, devono essere identificati tramite la presenza di marche auricolari apposte su entrambe le orecchie.

Periodicamente, e comunque in tempo utile prima della macellazione dei capi, il detentore deve controllare la presenza delle marche auricolari e, quando presente, del mezzo di identificazione elettronica (es. bolo endoruminale) su tutti gli animali.

Nel caso in cui si rilevi su uno o più animali la mancanza di una o entrambe le marche auricolari o del mezzo di identificazione elettronica si deve fare richiesta di duplicato alla BDN, mediante l'apposito sistema VETINFO, o alla ASL di pertinenza e apporle senza ritardo.

2.2.1 Ingresso di nuovi animali provenienti da un altro allevamento

Al momento dell'arrivo di una nuova partita di animali in allevamento il detentore deve controllare la presenza e la corretta compilazione di tutti i documenti di accompagnamento:

- passaporti (se provenienza estera);
- corretta registrazione in BDN per i capi nati in Italia;
- certificato Sanitario di scorta:
 - o Modello 4 (se si tratta di animali provenienti da un allevamento italiano);
 - o INTRA (se si tratta di animali provenienti da un allevamento di un paese appartenente all'Unione Europea);
- documento di trasporto:
 - o DdT (se si tratta di animali provenienti da un allevamento italiano);
 - o CMR (se si tratta di animali provenienti da un allevamento di un paese appartenente all'Unione Europea).

È necessario controllare la corrispondenza tra le due marche auricolari presenti su ciascun animale ed i codici riportati sui documenti di accompagnamento. Nel caso di presenza del mezzo di identificazione elettronica occorre assicurarsi della corrispondenza tra le marche auricolari e il codice dell'identificativo elettronico, mediante apposito lettore transponder.

Manuale di buone prassi allevamento

Nel caso in cui venissero evidenziate delle incongruenze è necessario isolare immediatamente il singolo animale e darne immediata comunicazione alle Autorità Competenti.

Compilare il registro aziendale, preferibilmente in formato elettronico, di carico e scarico (relativamente alla parte "CARICO") con i dati di ogni animale:

- codice auricolare;
- razza;
- sesso;
- codice auricolare della madre;
- sigla "A" (acquistato);
- data di nascita;
- data di ingresso;
- provenienza (in caso di animali di derivazione nazionale inserire il codice aziendale della azienda di provenienza, in caso di animali provenienti da altri Paesi Comunitari indicare in numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità Sanitarie Competenti).

Tale registro viene controllato periodicamente da parte del Veterinario Ufficiale che appone la propria firma e timbro su ogni pagina.

Completare il passaporto di ciascun animale inserendo sul retro nello spazio dedicato:

- il proprio codice aziendale;
- la data di introduzione in azienda;
- la propria firma.

Entro 7 giorni dall'introduzione dei capi è necessario provvedere a:

- iscrizione dei capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Tale iscrizione può essere fatta direttamente dal detentore o dal proprietario (nel caso in cui disponga della smart card/CNS, Credenziali Vetinfo o SPID), dal Servizio Veterinario Competente o da associazioni di categoria o Organizzazioni di Produttori delegate.

2.2.2 Flusso delle informazioni e archiviazione dati

All'arrivo degli animali in allevamento, l'autotrasportatore consegna una busta contenente il CMR, i passaporti (se presenti) e il certificato sanitario al personale di stalla opportunamente formato.

Nel momento in cui gli animali vengono scaricati negli appositi corridoi di cattura, il personale verifica la corrispondenza tra le marche auricolari presenti su ogni capo, gli eventuali mezzi di identificazione elettronica e quanto riportato nel certificato sanitario.

2.2.3 Nascita di animali in azienda (dove applicabile)

In caso di animale nato in stalla il detentore deve applicare le marche auricolari entro 20 giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda. Tali marche possono essere acquistate, assieme alle relative Cedole Identificative esclusivamente da fornitori autorizzati dal Ministero della Salute e devono riportare uno dei codici che sono stati assegnati all'azienda tramite richiesta in BDN.

Manuale di buone prassi allevamento

Completare la compilazione della Cedola Identificativa con:

- barra sulla casella “Nuova Identificazione”;
- codice auricolare della madre;
- sesso;
- data di nascita sotto forma di giorno/mese/anno;
- data di applicazione del marchio sotto forma di giorno/mese/anno;
- data di ingresso in stalla (corrispondente alla data di nascita);
- barra sulla casella “Nato in Azienda”;
- razza;
- nome, cognome, codice fiscale del detentore;
- nome, cognome, codice fiscale del proprietario (se diverso dal detentore);
- data di compilazione della cedola;
- firma;
- indirizzo del Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Provvedere entro 7 giorni dalla marcatura alla iscrizione del capo nella BDN. Tale iscrizione può essere fatta dal Servizio Veterinario Competente, previa consegna della cedola, oppure direttamente dal detentore (nel caso in cui disponga della smart card/CNS, Credenziali Vetinfo o SPID). In questo caso è comunque necessario darne comunicazione al Servizio Veterinario che controllerà la regolarità della operazione.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico (relativamente alla parte “CARICO”) con i dati di ogni animale:

- codice auricolare;
- razza;
- sesso;
- codice auricolare della madre;
- sigla “N” (nato in azienda);
- data di nascita;
- data di ingresso (coincide con quella di nascita);
- provenienza (inserire il codice aziendale della propria azienda). Tale registro viene controllato periodicamente da parte del Veterinario Ufficiale che appone la propria firma e timbro su ogni pagina.

Secondo quanto definito dal Reg. CE 1/2005 il trasporto di un animale, sia con destinazione allevamento sia con destinazione macello, non può essere effettuato prima della completa cicatrizzazione dell’ombelico e comunque non prima di aver compiuto dieci giorni di vita, a meno che gli animali non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.

In caso di trasporto di vitelli di meno di 6 mesi di età, questi devono disporre di lettiera adeguata che garantisca il benessere animale in funzione della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche ed è vietato l’utilizzo della museruola.

Per i lunghi viaggi (superiori alle 8 ore), i vitelli con età inferiore ai 14 giorni devono essere accompagnati dalla madre e, per i vitelli di età inferiore ai 6 mesi, devono beneficiare, dopo 9 ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora per essere abbeverati e, se necessario, alimentati.

Manuale di buone prassi allevamento

Nel caso in cui tale trasporto sia necessario sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- marche auricolari applicate su entrambe le orecchie;
- cedola Identificativa (se necessaria) sul retro della quale dovrà essere indicata:
- data del trasferimento;
- azienda di destinazione;
- indicazione della movimentazione su registro aziendale di carico e scarico.

2.2.4 Movimentazione di animali verso il macello

Prima di avviare i capi verso il macello il detentore deve controllare sul registro dei trattamenti che siano trascorsi i tempi minimi di sospensione per tutti i trattamenti effettuati sugli animali.

Ove presenti, prelevare ed allegare al Modello 4 tutti i passaporti degli animali che si intende avviare al macello.

In fase di carico del mezzo di trasporto controllare la corrispondenza del codice riportato su ciascun passaporto con quello presente sulla marca auricolare dell'animale.

Compilare la dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4) in tutte le sue parti, inserendo le informazioni richieste dalla BDN o dal proprio programma informatico autorizzato alla gestione di tali dati in BDN. Il modello risultante sarà come quello riportato nell'allegato IO-12-12-F-01-00-01 - Fac simile del Mod.4 - Modalità di controllo.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico nella parte relativa allo "SCARICO" indicando per ciascun animale:

- sigla "V" (venduto);
- data di vendita (data di avvio al macello);
- destinazione (ragione sociale del macello o numero di identificazione di questo);
- estremi del Modello 4.

Aggiornare la BDN riguardo alla movimentazione dei capi. Tale aggiornamento può essere fatto dal Servizio Veterinario Competente, entro 7 giorni dal ricevimento della copia del Modello 4, oppure direttamente dal detentore o proprietario (nel caso in cui disponga della smart card/CNS, Credenziali Vetinfo o SPID).

Nel caso specifico degli animali nati e allevati in Italia che non hanno il passaporto, i capi inviati al macello dovranno essere accompagnati dal Modello 4 Informatizzato su cui sono dichiarati gli identificativi degli animali trasportati. Non sono necessarie le cedole di accompagnamento degli animali.

2.2.5 Idoneità degli animali al trasporto

Le leggi comunitarie in materia di benessere impongono che possano essere trasportati solo animali che siano idonei al trasporto.

Manuale di buone prassi allevamento

Secondo quanto definito dal Reg. CE 1/2005 allegato I capo I IDONEITÀ AL TRASPORTO: “Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.”

In particolare, al punto 2 del suddetto Regolamento, viene definito che:

“Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

- a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
- c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;”

Nei casi di difficile valutazione dello stato dell'animale vanno presi in considerazione diversi fattori:

- le condizioni generali dell'animale;
- la durata e le particolari condizioni del trasporto (condizioni climatiche, densità di carico);
- la possibilità di peggioramento delle condizioni dell'animale durante il trasporto.

In tali casi, non essendo consentito il trasporto dell'animale, è necessario contattare il Servizio Veterinario Ufficiale richiedendo di effettuare la Macellazione Speciale di Urgenza presso l'allevamento e di procedere al trasporto della carcassa ad un macello abilitato a seguito delle operazioni di stordimento e dissanguamento.

Tuttavia, in caso di lesioni o malattie lievi, tali per cui il trasporto non causerebbe ulteriori sofferenze all'animale, è consentito il trasporto a condizione che:

- l'allevatore richieda idonea certificazione al veterinario aziendale che attesti l'idoneità dell'animale al tipo di viaggio previsto (vedi Allegato 1: modello di “Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi” della Circolare del Ministero della Salute n. 1121 del 08/05/2007 - Nota DGSA/VI/3782 - con Oggetto: Reg. CE 1/2005 allegato I, capo I idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie). Tale certificato deve essere controfirmato da allevatore e trasportatore e deve essere redatto in duplice copia (una rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello).
- venga dato preavviso al Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione di destinazione.

2.2.6 Morte in azienda di un animale

In caso di morte di un animale in azienda il detentore deve compilare il relativo passaporto (se presente) con:

- data di decesso;
- codice aziendale e codice fiscale dell'allevamento;
- cancellatura sulla scritta “Macellato”;
- contratto di smaltimento.

Destinare la carcassa al ritiro da parte di una ditta specializzata per il trasporto ad un impianto autorizzato allo smaltimento di sottoprodotti di categoria 1.

Manuale di buone prassi allevamento

La ditta che si occupa dello smaltimento compila il Documento commerciale per i sottoprodotti di origine animali o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1. L'impianto provvederà ad inviare all'azienda agricola la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento. Questo deve essere allegata al registro aziendale di carico e scarico.

Compilare il registro aziendale di carico e scarico nella parte relativa allo "SCARICO" indicando per l'animale deceduto:

- sigla "M" (Morto in azienda);
- data di morte;
- destinazione (ragione sociale dell'impianto autorizzato allo smaltimento o suo numero di identificazione);
- numero del documento commerciale di trasporto relativo al ritiro della carcassa.

Aggiornare la BDN riguardo la movimentazione dei capi. Tale aggiornamento viene effettuato direttamente dal detentore, il quale dispone di smart card/CNS, Credenziali Vetinfo o SPID, entro 7 giorni dalla data di morte dell'animale.

2.2.7 Impegni di Condizionalità e AGEA – CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA

La circolare Agea "Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità" descrive gli impegni che ogni allevatore deve rispettare per accedere ai contributi previsti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Si riportano di seguito gli impegni nell'ambito dell'identificazione animale:

REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN, direttamente da parte dell'allevatore o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari);
- Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi

Manuale di buone prassi allevamento

auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari;
- Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: VENDITE, FURTI / SMARRIMENTI

- Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in uscita dall'azienda e in ingresso da altra azienda;
- In caso di decesso in azienda di capi, l'allevatore provvede ad avvisare entro 48 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1° maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;
- Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

Nota bene: si viola il presente Criterio di Gestione Obbligatoria - CGO - (relativamente a quanto sopra descritto) quando non sono rispettati uno o più degli impegni sopra elencati (approfondimenti al seguente link: <https://www.sin.it/portal/pls/portal/docs/1/8538205.PDF>).

In caso di anomalie documentali e sanitarie legate agli animali in arrivo presso il proprio allevamento il destinatario segnala la non conformità all'autorità competente del territorio (SVU).

2.3 IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

In allevamento deve essere disponibile un piano alimentare (vedi allegati BP-08-00-00-00-00-12 - Tabella Alimentare Vitellone e Scottona e BP-08-00-00-00-00-13 - Tabella Alimentare Vitello) specifico per ogni categoria produttiva di animali in azienda. Questo piano deve essere revisionato quando necessario.

Tutti i mangimi acquistati devono essere etichettati con:

- nome del prodotto;
- nome dei produttori;

Manuale di buone prassi allevamento

- destinazione d'uso;
- numero della partita di merce;
- singoli ingredienti;
- valore nutrizionale;
- data di scadenza;
- precauzioni;
- istruzioni d'uso.

Tutte le informazioni sopra descritte devono essere conservate (incluse quelle riferite agli alimenti forniti in grosse unità di consegna es. bulk).

Ogni allevamento deve essere in grado di gestire le informazioni riguardanti la tracciabilità degli alimenti, intese come la capacità di dimostrare a posteriori quali alimenti (nome commerciale e lotto) siano stati consumati da un determinato animale in un determinato periodo di tempo.

Per ottenere questo scopo si può ricorrere a:

1. archiviazione cronologica dei singoli DDT (bolle) di ogni alimento consegnato in allevamento. In questo caso si consiglia di riportare sul DDT stesso la data di inizio utilizzo. All'arrivo dei prodotti si deve riscontrare che quanto scritto sul cartellino del prodotto corrisponda a ciò che è documentato sulla bolla, comunicando l'eventuale non corrispondenza;
2. utilizzo degli appositi moduli BP-08-00-00-00-00-09 - Registro Alimenti e BP-08-00-00-00-00-10 - Registro Carico Alimenti che riportino almeno le seguenti informazioni:
 - o tipo alimento;
 - o nome commerciale;
 - o fornitore;
 - o lotto;
 - o numero DDT (bolla);
 - o data inizio utilizzo;
3. altro sistema di registrazione approvato da Inalca.

Periodicamente vengono eseguite delle verifiche da parte dei tecnici di stalla al fine di valutare i consumi alimentari all'interno dei diversi allevamenti.

Dove lo ritengano necessario i tecnici di stalla possono utilizzare il modulo BP-08-00-00-00-00-11 - Scheda Riepilogo Consumi Alimenti.

3. ALIMENTAZIONE

3.1 Scopo

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere quali siano le modalità per una corretta alimentazione degli animali di allevamento.

Manuale di buone prassi allevamento

3.2 ALIMENTAZIONE VIETATA

È fatto divieto a tutti gli allevatori di alimentare gli animali con:

- farine di carne;
- farine di ossa;
- farine di sangue e derivati;
- farine di pesce;
- farine di frattaglie;
- farine di penne;
- grassi di origine animale (ad esclusione della fase grassa del latte ricostituito per vitelli);
- proteine di origine animale (mangimi per bovini adulti);
- scarti di mensa;
- olio vegetale rettificato;
- bioproteine;
- sottoprodotti del riso;
- sottoprodotti della lavorazione della cipolla;
- farine di pannelli di estrazione di semi di cotone, ravizzone, vinacciolo;
- scarti di industrie alimentari in genere.

3.3 RICEVIMENTO STOCCAGGIO ALIMENTI

Gli allevatori non devono accettare alimenti o materiale alimentare proveniente da veicoli o mezzi di trasporto che possano avere contaminato il cibo.

Il mangime deve essere stoccato in modo da minimizzare il rischio di contaminazione da agenti atmosferici ed animali selvatici (sono preferibili porte a chiusura ermetica o reti antipassero o silos).

Il mangime deve essere stoccato in modo che:

- ci sia sufficiente luce da consentire un'ispezione;
- i vari componenti siano separati ed etichettati in maniera chiara;
- i mangimi misti per specie diverse siano separati ed etichettati in maniera chiara.

Tutti i mangimi contenenti medicinali devono essere segregati ed identificati. Nel caso in siano usati dei contenitori per mangimi medicati e mangimi standard questi devono essere accuratamente identificati in modo tale che la loro separazione possa essere dimostrata in modo efficace.

Tutti gli alimenti devono essere stoccati in modo tale da garantire una protezione efficace, essi vengono immagazzinati o in silos o in capannoni opportunamente protetti da reti che impediscono l'ingresso da parte di infestanti e agenti atmosferici e soggetti a periodica pulizia.

Nel caso di utilizzo di mangimi medicati, si raccomanda l'impiego di silos dedicati, correttamente identificati e soggetti a costante pulizia dei medesimi.

3.4 DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

La composizione della razione deve essere stabilita per le diverse categorie di animali presenti in allevamento avvalendosi della consulenza dei tecnici alimentaristi.

Manuale di buone prassi allevamento

Tale razione deve essere documentata e trascritta su apposite tabelle alimentari usando come modelli:

- BP-08-00-00-00-00-12 - Tabella Alimentare Vitellone e Scottona;
- BP-08-00-00-00-00-13 - Tabella Alimentare Vitello;
- altri format approvati dai tecnici alimentaristi.

Le attrezzature per la distribuzione del mangime e dell'acqua devono essere progettate, costruite e messe in opera in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di contaminazione del cibo e dell'acqua e gli effetti dannosi derivanti della competizione tra animali.

Prima della preparazione è necessario eseguire un controllo visivo e olfattivo sull'alimento per valutare:

- idoneità dello stato di conservazione;
- assenza di odori sgradevoli;
- assenza di colori anomali;
- assenza di muffe.

3.4.1 Preparazione del latte per vitelli

I vitelli devono essere alimentati almeno due volte al giorno.

Per la preparazione del latte si devono seguire le linee guida indicate dal produttore ed in loro assenza seguire invece le seguenti indicazioni:

- riempire il miscelatore con una quantità di acqua corrispondente al 40-50% di quella necessaria. In questa fase la temperatura dell'acqua deve essere di 73-75°C. (63°C - 65°C in caso di latte Spray);
- aggiungere il prodotto in polvere (prima i prodotti a maggiore tenore di grasso e successivamente quelli a tenore minore);
- miscelare il tutto per 5-7 minuti (4-5 minuti in caso di latte Spray), comunque fino ad ottenere una solubilizzazione completa ed omogenea della polvere. In questa fase la temperatura dell'acqua deve essere di 62-64°C (comunque non superiore ai 65°C);
- aggiungere, continuando a miscelare, l'acqua necessaria ad ottenere il volume desiderato. In questa fase l'acqua deve essere ad una temperatura di 42-45°C. Nel caso fosse necessaria l'aggiunta di integratori vitaminici o medicati questi devono essere aggiunti in questa fase, quando la temperatura del liquido sia < 50°C, per evitare la possibile inattivazione dei principi attivi contenuti.

Distribuire il latte mediante gli appositi impianti. Durante la distribuzione lasciare girare il miscelatore al minimo. In questa fase la temperatura del latte deve essere di 39-40°C in estate e 42-43°C in inverno.

Al termine della distribuzione del latte risciacquare accuratamente le condutture tramite il passaggio di acqua calda.

3.4.2 Preparazione unifeed per bovini adulti

Per la preparazione dell'unifeed seguire sempre le indicazioni ricevute dai tecnici specializzati o in alternativa avvalersi delle seguenti regole generali:

Manuale di buone prassi allevamento

- impostare il sistema di programmazione del carro con:
 1. composizione della razione (riportare fedelmente la sequenza indicata sulla tabella);
 2. quantità pro capite di ogni singolo componente;
- al momento della preparazione richiamare la razione di interesse ed inserire dove richiesto il numero di animali da alimentare. Il sistema indicherà in automatico il quantitativo di ogni componente da inserire;
- inserire tutti i componenti rispettando le dosi e la sequenza indicata (in questa fase mantenere attivo il sistema di miscelazione);
- terminata la aggiunta degli ingredienti lasciare attivo il sistema di miscelazione per altri 5-10 minuti;
- distribuire l'alimento nelle mangiatoie facendo attenzione che tutti i box ne ricevano una quantità adeguata;
- al termine della distribuzione rimuovere gli eventuali residui di alimento rimasti nel carro per evitare fenomeni di fermentazione.

3.4.3 Gestione dei carri e somministrazione di mangime

Nelle aziende in cui viene impiegato mangime medicato, devono essere presenti preferibilmente due carri miscelatori distinti: uno per la somministrazione dell'unifeed con medicato e uno per la somministrazione dell'unifeed senza medicato.

Qualora l'azienda non disponga di due carri miscelatori, il passaggio dalla somministrazione dell'alimentazione medicata a quella non medicata dovrà essere preceduta da un'adeguata pulizia del carro unifeed.

In particolare in quest'ultimo caso, la somministrazione della razione deve essere effettuata, come di seguito:

- prima va effettuata la distribuzione di unifeed senza mangime medicato, agli animali prossimi alla macellazione per garantire assenza di contaminazioni nella carne;
- successivamente qualora fosse necessario distribuire alimento con mangime medicato, si procede alla distribuzione effettuando al termine un'accurata pulizia del carro con aria compressa e raccogliendo bene i resti per evitare contaminazioni;
- successivamente si può procedere alla nuova somministrazione di alimento senza mangime medicato sui gruppi di animali più giovani, ad ulteriore garanzia di non inviare capi prossimi alla macellazione che abbiano assunto mangime medicato.

Oltre alla pulizia giornaliera del carro unifeed si raccomanda anche con frequenza almeno quindicinale il lavaggio con acqua mediante idropulitrice per rimuovere i residui più grossolani ed evitare l'insorgenza di muffe.

3.5 TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA IT001ET.

Nel caso in cui l'allevatore abbia sottoscritto il disciplinare di etichettatura facoltativa IT001ET relativamente all'informazione inerente una particolare tipologia di alimentazione animale, deve adoperare esclusivamente fornitori di alimento presenti nell'elenco dei mangimifici autorizzati da

Manuale di buone prassi allevamento

Inalca.

4. PROTOCOLLO TERAPEUTICO E PROFILASSI VACCINALE

4.1 SCOPO

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere quali siano le corrette modalità di gestione e registrazione dei farmaci veterinari.

4.2 PROTOCOLLO SANITARIO

Il protocollo terapeutico e la profilassi vaccinale adottati devono essere concepiti in accordo con il veterinario aziendale in modo tale da limitare il più possibile l'utilizzo di antimicrobici durante tutto il periodo di allevamento. Inoltre deve essere presente in stalla copia scritta del protocollo sanitario.

Si incoraggia l'allevatore ad effettuare periodiche analisi laboratoristiche (antibiogrammi, tamponi, esami sierologici) o anatomo-patologiche (necrosopie), al fine di effettuare terapie mirate in base al patogeno riscontrato.

Inoltre si consiglia di applicare una profilassi vaccinale specifica per ogni tipologia di animali ristallati e provenienza degli stessi.

4.3 MEDICINALI

Possono essere somministrati agli animali soltanto medicinali autorizzati dalla legislazione comunitaria.

La somministrazione dei medicinali (siano essi soggetti o meno a prescrizione veterinaria) può essere effettuata solo da personale addestrato al riguardo.

Nel caso in cui i medicinali vengano stoccati in azienda, questo deve avvenire in un luogo asciutto e sicuro e devono essere accessibili solo al personale autorizzato.

È fatto obbligo in questo caso di possedere in azienda il documento autorizzativo alla detenzione delle scorte.

4.3.1 Registros

Durante l'attività giornaliera può essere utile l'utilizzo del modulo allegato BP-08-00-00-00-00-15 - Scheda Trattamenti, per riportare i trattamenti eseguiti sotto la supervisione del veterinario aziendale. Tali trattamenti devono poi essere inseriti, come da normativa vigente, nel registro dei trattamenti informatizzato del Sistema Informativo Veterinario (Vetinfo) nel quale deve essere riportato:

- la data di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento;
- protocollo terapeutico utilizzato;
- motivo del trattamento;
- dati identificativi del/degli animale/i trattato/i, comprensivi della categoria;
- tempo di sospensione;

Il trattamento deve essere validato da parte del medico veterinario.

Manuale di buone prassi allevamento

Alcune categorie di farmaci (CIAs) possono essere utilizzate solamente dopo la indicazione terapeutica effettuata dal medico veterinario dell'allevamento e si suggerisce di limitare, per quanto possibile, i farmaci della categoria B.

Inoltre si suggerisce, in ottica di monitoraggio aziendale, di controllare periodicamente i cruscotti relativi all'utilizzo di farmaco in allevamento sul portale ClassyFarm.

Al momento del carico degli animali per il macello è necessario controllare se tra questi ve ne siano alcuni che siano stati sottoposti ad un trattamento farmacologico nei 90 giorni precedenti. In questo caso è necessario:

- controllare che sia trascorso il tempo minimo di sospensione previsto per quel farmaco. Tale conteggio deve essere fatto a partire dalla data di fine del trattamento stesso. In assenza di un dichiarato tempo di sospensione questo deve essere almeno di 28 giorni per la carne;
- dichiarare il trattamento (se effettuato negli ultimi 90 giorni) sul Modello 4;
- allegare la dichiarazione del riportante tutti gli estremi degli animali trattati, il medicinale utilizzato.

Gli allevatori sono incoraggiati a limitare l'utilizzo dei cortisonici dall'allevamento.

Nel caso in cui questi vengano usati, deve essere attivo un sistema efficace di identificazione / registrazione degli animali trattati (vedi modulo BP-08-00-00-00-00-14 - Registro Trattamenti Cortisonici). Tale trattamento deve essere comunicato al macello in fase di invio dei capi in modo da poter escludere il capo da determinate filiere.

Tutte le registrazioni devono essere conservate e messe a disposizione in caso di controlli.

4.4 CURA E ISOLAMENTO

Gli animali malati o feriti e le femmine prossime al parto devono essere isolati in ricoveri confortevoli, quando necessario. Le stalle di cura devono essere asciutte, pulite e confortevoli oltre ad attrezzature per l'alimentazione e l'approvvigionamento di acqua fresca potabile.

4.5 PROCEDURE VETERINARIE

Sono proibite tutte le operazioni che determinino una diminuzione o un danno alle strutture sensitive o che alterino la struttura ossea (incluso il taglio della coda), a meno che non vengano eseguite a scopo diagnostico, terapeutico o identificativo.

Sono consentite la castrazione senza lacerazione dei tessuti, il pareggio e la decorazione con utilizzo di anestetici locali purché queste vengano eseguite in maniera tale da minimizzare il dolore e il disagio per l'animale e solo se si certifica che l'operazione sia stata effettuata dal veterinario.

4.6 EVENTUALE PRESENZA DI CORPI ESTRANEI

È da tenere in debita considerazione che eventuali corpi estranei, presenti per svariate ragioni nelle

Manuale di buone prassi allevamento

carni, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza alimentare del consumatore.

Tutte le manualità eseguite sugli animali devono essere registrate e praticate con la massima cura cercando di prevenire in tutti i modi il rischio di penetrazione e persistenza di corpi estranei negli animali stessi.

Gli allevamenti devono disporre di un sistema che permetta di identificare chiaramente gli animali, in cui a seguito di interventi chirurgici o zootecnici, si possa sospettare la persistenza di frammenti derivanti dalle attrezzature utilizzate (es. suture o altri dispositivi non degradabili in nylon o metallo, punte di aghi, sonde, protesi, etc.).

Nel corso della vita dell'animale possono inoltre verificarsi eventi fortuiti che causano la penetrazione di corpi estranei diversi, ma che rappresentano anch'essi un pericolo per il consumatore (es. frammenti di vetro, schegge di legno, frammenti di fili o corpi metallici, proiettili da caccia, etc.). In particolare, per quanto riguarda la tipologia di aghi in uso, si richiede l'utilizzo di aghi più facilmente rilevabili ai sistemi di rilevazione dei corpi estranei, come ad esempio aghi con contenuto in ferro (c.d. aghi magnetici) tale da conferire magnetività.

Gli animali che contengano o potrebbero contenere i corpi estranei sopra elencati devono essere identificati in maniera chiara e tale evento deve essere comunicato al macello tramite il modulo BP-08-00-00-00-00-06 - Comunicazione di possibile presenza corpi estranei prima o contestualmente all'invio dei capi al macello, riportando la marca auricolare e la parte anatomica dell'animale in cui tali residui dovrebbero essere localizzati, in modo da rendere in seguito possibile la ricerca ed l'eliminazione del corpo estraneo dalle carni.

5. CLEANING E MANUTENZIONE

5.1 SCOPO

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere quali siano le corrette modalità per effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione degli ambienti e delle strutture.

Fase	Attività	Requisito obbligatorio	Requisito auspicabile
1	Allontanamento del materiale fecale	Allontanare tutto il materiale fecale o di altro genere presente sul pavimento dei singoli box.	In caso di pavimentazione grigliata sollevare la stessa e procedere allo svuotamento accurato delle fosse sottostanti.
2	Lavaggio	Eseguire lavaggio accurato con acqua a bassa pressione di tutte le superfici: pavimentazione e pareti, eventuali secchi e trogoli, abbeveratoi.	Eseguire lavaggio accurato di tutte le superfici con acqua calda erogata tramite lancia ad alta pressione: pavimentazione e pareti, eventuali secchi e trogoli, abbeveratoi.
3	Disinfezione	Cospargere tutte le superfici con soluzione di Ipoclorito di Sodio al 2% di Cloro attivo. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica allegata. In alternativa è consentito l'utilizzo di altri disinfettanti attenendosi comunque alle indicazioni del produttore. Per lo spargimento del disinfettante negli allevamenti di vitelli è consigliato l'utilizzo dell'impianto di distribuzione del latte.	//
4	Vuoto sanitario	Eseguire 1 -2 giorni di vuoto prima della reintroduzione dei nuovi animali	//

5.2 PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Deve essere sempre eseguita al termine delle operazioni di svuotamento prima della introduzione di nuovi animali per il ciclo successivo. Registrare la avvenuta disinfezione su apposita scheda.

Si raccomanda di detenere in azienda le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati (es. ipoclorito di sodio, detersivi, disinfettanti).

5.3 PULIZIE DELLE ATTREZZATURE PER LA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

5.3.1 Impianto di distribuzione latte

Manuale di buone prassi allevamento

- Giornalmente: al termine di ogni distribuzione del latte risciacquare accuratamente le condutture tramite il passaggio di acqua calda;
- Mensilmente: eseguire disinfezione dell'impianto attraverso il passaggio di Ipoclorito di Sodio al 2% di cloro attivo o altro disinfettante nelle condutture dello stesso. Tale operazione può essere eseguita contestualmente allo spargimento del disinfettante negli ambienti durante le attività di disinfezione a fine ciclo.

5.3.2 Carro unifeed

- Giornalmente: al termine della distribuzione ripulire accuratamente il carro e rimuovere tutti gli eventuali residui che dovessero essere ancora presenti nell'impianto di miscelazione e distribuzione;
- Ogni quindici giorni: eseguire un lavaggio accurato con acqua e disinfettante di tutto l'impianto di miscelazione e distribuzione.

5.4 MANUTENZIONE**5.4.1 Caldaia per il riscaldamento dell'acqua**

Deve essere proporzionata alle necessità dell'allevamento e sottoposta a controlli periodici da parte del personale autorizzato per garantirne un corretto funzionamento. In particolare è necessario eliminare i depositi di calcare, controllare le eventuali perdite di ferro, controllare le temperature.

5.4.2 Impianti di Preparazione e Distribuzione alimenti

- Devono essere proporzionati alle necessità dell'allevamento;
- Devono essere controllati periodicamente per verificarne il funzionamento e lo stato di conservazione.

5.4.3 Sistemi di Misurazione e Dosaggio

Devono essere controllati periodicamente per mantenerne un buono stato di conservazione e funzionamento.

6. DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**6.1 SCOPO**

Lo scopo del presente capitolo è quello di illustrare quali siano le corrette modalità di comportamento per il controllo dei roditori all'interno degli allevamenti.

6.2 PROCEDURA

Ogni allevamento deve avere in atto una attività di controllo roditori. Tale attività può essere svolta:

- direttamente dall'allevatore;
- attraverso ditte specializzate.

Il controllo dei roditori deve essere effettuato tramite il posizionamento di esche ratticide in apposite

Manuale di buone prassi allevamento

trappole ed in diverse postazioni all' interno della azienda secondo i seguenti criteri:

- posizionare le trappole in modo che non possano essere danneggiate dagli animali allevati, e/o agli alimenti e/o agli altri animali domestici;
- negli allevamenti di vitelli, consigliabile posizionare almeno una trappola nell'area "cucina", preparazione latte, poiché luogo di possibile attrazione e/o transito topi;
- tutte le esche devono essere protette, inserite in contenitori a prova di manomissione e possibilmente le trappole devono essere fissate al muro in modo che non possano essere raggiunte dagli altri animali domestici eventualmente presenti in allevamento;
- ogni postazione deve essere numerata;
- deve essere disponibile una planimetria della azienda, che indichi le diverse postazioni con i relativi numeri. Per la preparazione è consentita l'utilizzazione del modulo BP-08-00-00-00-00-18 - Format per Planimetria;
- deve essere disponibile in azienda la scheda tecnica e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati;
- nel caso in cui questi prodotti siano detenuti in azienda devono essere stoccati in un luogo:
 - o sicuro;
 - o asciutto;
 - o al riparo dagli animali domestici;
 - o separato dai locali di stoccaggio alimenti;
 - o separato dall' armadietto sanitario;
 - o chiuso e identificato;
- periodicamente deve essere effettuato un monitoraggio sul consumo delle esche a livello di ciascuna postazione, per valutare il grado d'infestazione.

In occasione di tale monitoraggio si procede a:

- o controllo e sostituzione delle esche consumate;
- o registrazione del monitoraggio;
- o controllo e sostituzione delle strutture di protezione eventualmente lesionate e non più sicure; TUTTE le strutture devono essere saldamente ancorate al punto di posizionamento (es. pavimento);
- o aggiornamento delle planimetrie.

L'attività di monitoraggio, deve essere registrata, e deve avere anche la finalità di valutare quali siano le aree della azienda più soggette ai rischi legati alla presenza dei roditori e quali possano essere gli eventuali provvedimenti da adottare (es. incremento del numero di postazioni, alternanza di principi attivi raticidi, eventuali interventi strutturali ecc.).

Se la derattizzazione è a cura dell'allevatore, per la registrazione del monitoraggio deve essere impiegato il modulo BP-08-00-00-00-00-19 - Scheda Monitoraggio Roditori, che contiene anche le istruzioni per la compilazione.

Nel caso in cui in occasione di due controlli successivi si rilevi in più della metà delle postazioni un consumo alto, l'allevatore contatta quanto prima i tecnici per pianificare adeguate azioni correttive. Le carcasse dei roditori dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente.

7. SICUREZZA SUL LAVORO

Manuale di buone prassi allevamento

7.1 SCOPO

Lo scopo di questo capitolo è informare tutte aziende facenti capo alla scrivente dell'obbligatorietà di adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e a tutta la normativa in esso non esplicitamente contenuta in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che presso le aziende devono essere sempre presenti i seguenti documenti e presidi:

- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- piano di emergenza (comprensivo di planimetria con l'identificazione delle vie di fuga);
- presidi antincendio previsti dal piano di emergenza correttamente revisionati e mantenuti;
- cassetta di primo soccorso completa e correttamente mantenuta.

8. NORME AMBIENTALI**8.1 SCOPO**

Lo scopo di questo paragrafo è informare tutte aziende dell'obbligatorietà di adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e a tutta la normativa in esso non esplicitamente contenuta in materia di gestione ambientale e rispetto del territorio.

Si ricorda che presso le aziende devono essere sempre presenti i seguenti documenti:

- autorizzazioni ambientali relative ad emissioni diffuse e non e/o scarichi idrici in corpo idrico superficiale o fognie;
- autorizzazioni al trattamento e/o spandimento dei liquami;
- piano di spandimento liquami, se previsto.

9. PIANO SANZIONATORIO

In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente manuale, si prevedono sanzioni commisurate alla gravità della trasgressione.

Le inadempienze possono essere riscontrate a seguito di controlli effettuati nell'ambito dell'autocontrollo, da parte di un eventuale Organismo Indipendente di Controllo e/o da parte di controlli ufficiali.

Le sanzioni possono essere:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea delle forniture di animali alla controllante INALCA;
- esclusione dai fornitori della controllante INALCA;
- sanzione pecuniaria.

A. Tutte le inadempienze previste dalla legge sono considerate Non Conformità Gravi per le quali sono previsti il richiamo scritto, la sospensione temporanea e la sanzione pecuniaria.

Manuale di buone prassi allevamento

Corticella/Inalca si riserva la possibilità di poter riammettere l'allevamento tra i suoi soccidari/fornitori solo a seguito della risoluzione della non conformità ed a suo insindacabile giudizio, altrimenti l'esclusione verrà mantenuta.

L'entità delle sanzioni pecuniarie saranno stabilite da Corticella/Inalca in base alla gravità della trasgressione, con un massimale di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

B. Considerato che le seguenti violazioni da parte di un soccidario detentore può ripercuotersi sull'intero "gruppo" Corticella, grava sul soccidario detentore dei capi qualsiasi responsabilità nell'ambito previsto dalla legge e dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO). Pertanto tutte le sanzioni pecuniarie previste dalla legge e la violazione dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) che inevitabilmente si ripercuotono sui contributi PAC concessi a Corticella, sono interamente da addebitarsi al soccidario stesso.

C. In ogni soccida si rende inoltre obbligatoria l'apposizione di cartellonistica all'ingresso di ogni allevamen
n Conformità
Grave. È q e fatto altresì
divieto di : da parte di
Corticella ne pecuniaria
massima c



**VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

10. ADATTAMENTO DI PRATICHE DI AGRICOLTURA RIGENERATIVA

Il tema della sostenibilità ambientale rappresenta un argomento sempre più importante e centrale nell'ambito zootecnico.

Per il Gruppo INALCA lo sviluppo sostenibile è rappresentato da tutte le attività e processi aziendali messi in pratica con lo scopo di migliorare costantemente la gestione e gli impatti economici, ambientali e sociali che si sviluppano lungo tutta la supply chain. L'impegno di INALCA si basa sull'individuazione degli interventi operativi atti alla riduzione di tali impatti ed al loro progressivo allineamento con le aspettative degli stakeholder e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati dalle Nazioni Unite.

Il controllo dei consumi e degli impatti, l'utilizzo di energia pulita e rinnovabile, l'impegno alla lotta ai cambiamenti climatici rappresentano sfide che coinvolgono cittadini, imprese ed istituzioni.

Manuale di buone prassi allevamento

Lo scopo del seguente paragrafo è quello di elencare una serie di pratiche e attività al fine di rendere maggiormente resiliente, rigenerativa, circolare e sostenibile l'attività di allevamento, nonché di gestione dell'intera attività aziendale. L'adozione di una o più delle strategie di seguito elencate è cruciale al fine di incrementare il livello e l'attenzione degli allevatori nei confronti di attività di mitigazione dei propri impatti ambientali.

Le **principali attività di alto livello** che si raccomandano ai fini di quanto sopra sono:

- Efficienza nei consumi idrici, tramite l'applicazione di uno o più elementi così come definito successivamente nella sezione "Consumi Idrici"
- Utilizzo di fertilizzanti organici ottenuti da processi di economia circolare;
- Utilizzo di mangimi o materie prime ottenuti da processi di economia circolare
- Utilizzo di materie prime e mangimi da paesi/aree geografiche che non siano a rischio di deforestazione;

Al fine di definire un piano di sviluppo nel tempo teso a garantire gli obiettivi di sostenibilità di cui al presente paragrafo, si elencano di seguito ulteriori pratiche ed attività di sviluppo sostenibile raggruppate per area tematica.

Tecniche di produzione sostenibile:

- applicazione di tecniche di miglioramento del microclima della stalla;
- fertilizzazione con additivi volti alla riduzione dei residui (es. stabilizzatori di azoto);
- pratiche di gestione avanzata delle deiezioni, come interrimento contestuale allo spandimento, separazione liquido-solido dei reflui zootecnici, sistemi di raccolta automatica dei reflui;
- sostituzione delle tecniche di aratura convenzionale con la semina diretta, o pratiche alternative che comportino una lavorazione minima dei terreni (es. aratura superficiale).

Ambiente e Biodiversità:

- mappatura e conservazione di aree protette e/o zone cuscinetto;
- ripristino di habitat naturali;
- piantumazione di aree tampone e perimetrali delle aziende;
- ripristino e prati permanenti;
- adesione ad almeno uno degli interventi ACA previsti dal piano strategico nazionale PAC 2023-2027

Consumi idrici:

- impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza, come sistema a goccia, pivot, tubi interrati;
- sistemi di recupero delle acque meteoriche, come invasi e bacini;
- uso di abbeveratoi con dispositivi antispreco;
- installazione di impianti interrati di subirrigazione;

Sequestro di Carbonio:

- culture di copertura o di secondo raccolto;
- l'utilizzo di integratori tecnologici e fitogenici per diminuire la produzione di gas serra;